

## **Criteria per la redazione della Documentazione Previsionale del Clima Acustico<sup>1</sup>**

Per “clima acustico”, sia ai fini previsionali che di constatazione e verifica della situazione in essere, deve intendersi la rumorosità propria e abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo, di una data area.

Principale descrittore del clima acustico è l'andamento temporale nelle 24 ore del livello sonoro continuo equivalente di pressione sonora ponderato A misurato ad intervalli non superiori all'ora.

Ove la variabilità o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, le misure fonometriche dovranno essere estese ad altri descrittori, quali livelli percentili LN (preferibilmente L1, L10, L50, L90, L99), le distribuzioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza a corredo e completamento della misura o delle misure protratte per almeno 24 ore in postazioni significative nell'ambito dell'area interessata all'intervento, potranno essere eseguiti, in orari appropriati, rilievi fonometrici con tempi di misura più brevi in punti di riferimento in linea di massima individuati in corrispondenza od in prossimità dei recettori ivi compresa, se del caso, la stessa opera a progetto.

I valori rilevati dovranno essere confrontati con i valori limite assoluti previsti per le varie classi di destinazione d'uso del territorio.

Qualora la particolare esposizione dei recettori lo richieda, dovrà altresì valutarsi il rispetto dei valori limite di immissione delle infrastrutture di trasporto nelle rispettive fasce territoriali di pertinenza.

Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire le compatibilità.

---

<sup>1</sup> I contenuti minimi di detta documentazione sono stabiliti dalla D.G.R. del 28 maggio 1999, n. 534 avente ad oggetto “Criteria per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, L.R. 20 marzo 1998, n. 12.

Tale documentazione deve essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, potrà non contenere tutto quanto previsto nella citata deliberazione solo se verrà giustificata tecnicamente l'inutilità di ogni singola informazione omessa. Il Comune potrà accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie.